

Saluti

Avv. Massimo Coppola

Sindaco Città di Sorrento

Dott.ssa Paola Giordano

Presidente ANCREL Campania

Dott. Giuseppe Crescitelli

Presidente ODCEC Torre Annunziata

Dott. Giuseppe D'Esposito

Consigliere Comunale

Interventi

Dott. Marco Castellani - Presidente ANCREL

Prof. Carmine Cossiga - Docente ed esperto di gestione e controllo enti pubblici

Dott. Alfonso Mario Massaro - Commercialista esperto in materia Enti Locali

Dott. Gaetano Virtuoso - già segretario generale del Comune di Napoli, Esperto Enti locali e OIV

Argomenti:

- La salvaguardia degli equilibri di bilancio
- le variazioni di bilancio
- il pareggio finanziario complessivo
- gestione residui
- adeguamento del fondo contenzioso, del Fondo Garanzia Debiti Commerciali e/o dei fondi rischi



con il patrocinio del Comune di Sorrento



Città di Sorrento

PRESENTA

LA GESTIONE DEGLI EQUILIBRI: I CONTROLLI E I PARERI DEL REVISORE

CRITICITA' E DISEQUILIBRI

Evento accreditato dall'ODCEC di Torre Annunziata



Seminario di formazione C7Bis in materia di Enti Locali n. 4 ore

30 Aprile 2024 dalle ore 9,00 alle 13,00

Sala Consiliare



LA GESTIONE DEGLI EQUILIBRI: I CONTROLLI E I PARERI DEL REVISORE - CRITICITA' E DISEQUILIBRI

Seminario di formazione C7Bis in materia di Enti Locali

30 Aprile 2024

Sala Consiliare - Città di Sorrento

Nel corso del mese di luglio, gli enti locali sono chiamati a svolgere le operazioni di salvaguardia degli equilibri e di assestamento del bilancio 2024/2026.


Operazioni che devono essere svolte tenendo in debita considerazione, specie dal lato delle entrate, gli effetti dell'emergenza ancora in essere.

Va preliminarmente ricordato che si tratta di due adempimenti che il principio contabile applicato allegato 4/1 inserisce tra gli strumenti di programmazione degli enti locali.

Strumenti che rientrano nella verifica concomitante del ciclo della programmazione, volti, l'uno, ad accertare la permanenza degli equilibri del bilancio in corso di gestione, sia in termini di accertamenti/impegni di competenza che con riferimento alla gestione dei residui, e sia in termini di cassa, l'altro, invece volto a verificare l'adeguatezza degli stanziamenti del bilancio di previsione all'effettivo svolgimento della gestione.


Il perseguimento degli equilibri di bilancio è un obiettivo imprescindibile per una sana gestione dell'ente locale. Il venir meno delle condizioni di equilibrio, infatti, potrebbe pregiudicare l'erogazione dei servizi essenziali costringendo l'Ente, nei casi più gravi, alla dichiarazione di dissesto finanziario. Non a caso l'adempimento relativo alla deliberazione consiliare di presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio, previsto dal Legislatore con l'art. 193 del D.lgs. 267/2000, riveste una rilevanza così significativa tanto che la sua mancata adozione da parte dell'ente viene equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione con conseguenti effetti sanzionatori anche in termini di avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale.

L'efficace svolgimento di tale adempimento presuppone la verifica delle seguenti condizioni di equilibrio:

- 
1. equilibrio di competenza, della gestione corrente, di capitale e dei servizi conto terzi;
 2. equilibrio della gestione residui, rivolto in particolare a verificare il grado di realizzazione dei residui attivi con eventuale incremento dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;
 3. equilibrio della gestione di cassa, volto a garantire a fine esercizio un saldo di cassa non negativo.


Nell'ipotesi di sussistenza degli equilibri di bilancio, naturalmente, non sarà necessario alcun intervento di ripristino mentre, in caso contrario, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti sulla base della sequenza definita proprio dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000 che individua in modo progressivo le misure che devono essere adottati per ripristinare le condizioni di equilibrio.

Oltre le condizioni di equilibrio sopra elencate l'Ente è tenuto a verificare anche gli equilibri previsti dall'art. 9 commi 1 e 1-bis della L. 243/2012 anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, della L. 243/2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze 247/2017, n. 252/2017, e n. 101/2018. Proprio a seguito di tali sentenze è stato stabilito, ai sensi dell'art. 9 della L. 243/2012 e dell'art. 1, commi 820 e segg. della L. 145/2018, l'obbligo del rispetto:

- 
1. degli equilibri di cui all'art. 9 della L. 243/2012, (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali ivi inclusi avanzo di amministrazione, Fondo Pluriennale Vincolato, quote del risultato di amministrazione), a livello di comparto;
 2. degli equilibri di cui al D.lgs. 118/2011, (saldo tra il complesso delle entrate ed il complesso delle spese, ivi inclusi avanzo di amministrazione, indebitamento e Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e spesa) a livello di singolo ente.

Il predetto quadro normativo in tema di equilibri si è ulteriormente ampliato a seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° agosto 2019 che, in aderenza agli artt. 3, comma 6 e 11, del D.lgs. 118/2011 (XI° aggiornamento dei principi contabili), ha modificato il principio contabile applicato 4/2. Tale decreto, in particolare, ha articolato il risultato finale di competenza in tre saldi che consentono di determinare l'equilibrio di bilancio a consuntivo:


– L'EQUILIBRIO FINALE, (O RISULTATO DI COMPETENZA) che rappresenta l'equilibrio classico dato dalla differenza fra tutte le entrate di bilancio, (compresi quindi avanzo di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato) e tutte le spese di bilancio, compreso l'eventuale disavanzo di esercizio. Tale equilibrio deve essere assicurato a livello di stanziamento per cui nella voce "utilizzo avanzo di amministrazione" va inserito l'importo dell'avanzo applicato a bilancio in corso d'esercizio e non l'ammontare impegnato a consuntivo;



– L'EQUILIBRIO DI BILANCIO che corrisponde al dettaglio analitico delle risorse stanziati a bilancio e accantonate/vincolate nel risultato di amministrazione, (per es. FCDE, fondo rischi contenzioso, Indennità fine mandato, rinnovi contrattuali ecc.);

– L'EQUILIBRIO COMPLESSIVO che attiene alle voci che compongono il risultato di amministrazione comprendenti gli accantonamenti a vario titolo effettuati nel rispetto del principio di prudenza in aggiunta a quelli stanziati a bilancio a fronte di eventi verificatesi dopo il termine ultimo per adottare variazioni di bilancio.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un equilibrio finale, non negativo, ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art. 1 della L. 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, in quanto tale condizione rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, l'eventuale ripiano del disavanzo nonché i vincoli di destinazione e gli accantonamenti di bilancio.



Concettualmente, quindi, l'operazione di verifica del permanere degli equilibri del bilancio, disciplinata dall'articolo 193 del Dlgs 267/2000, precede quella di assestamento, anche se, sovente, gli enti effettuano le due operazioni in maniera contestuale. La verifica, ricorda il citato articolo 193, deve essere effettuata con la periodicità prevista dal regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta all'anno entro il 31 luglio, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale.

Molto di frequente i regolamenti di contabilità prevedono diverse verifiche nel corso dell'anno, tenuto conto che il termine del 31 luglio è spesso vicino all'approvazione del bilancio di previsione, a causa delle ripetute proroghe del termine. Il rispetto della data del 31 luglio è comunque di particolare rilevanza, tenuto conto che la legge equipara la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio alla mancata approvazione del bilancio di previsione e, quindi, è causa di scioglimento del consiglio comunale.



Nell'operazione di salvaguardia l'ente è tenuto a verificare tutti gli equilibri del bilancio.

Preliminarmente dovrà verificarsi la situazione di chiusura dell'esercizio 2023. L'eventuale disavanzo "ordinario" deve applicarsi al bilancio di previsione contestualmente all'approvazione del rendiconto e deve essere ripianato nel termine triennale (o della consiliatura), previsto dall'articolo 188 del Dlgs 267/2000. Circa gli elementi che possono comportare la necessità di rivedere la composizione del risultato di amministrazione 2023, non ultimi sono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 che, dichiarando l'illegittimità di parte delle disposizioni dell'articolo 39-ter del DI 162/2019, le quali consentivano ai Comuni di spalmare annualmente il maggior disavanzo derivante dall'accantonamento relativo al fondo anticipazione di liquidità previsto dal DI 35/2013, in misura pari alla quota di rimborso dell'anticipazione stessa, costringe gli enti a ripianare interamente il disavanzo dal Fal secondo le modalità ordinarie (triennio, al massimo pari alla durata della consiliatura).

Sul punto occorre ricordare la disposizione dell'articolo 52 del DI 73/2021, che ha stanziato un apposito fondo in favore (di alcuni) degli enti che hanno registrato nel 2019 un peggioramento del disavanzo per effetto della contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità per le **anticipazioni di liquidità** concesse dallo Stato nel 2013-2015 per pagare le vecchie fatture ai fornitori (disposizione che a seguito di conversione con modificazioni attraverso la L. 23 luglio 2021, n. 106 -G.U. 24/07/2021, n. 176 - ha reintrodotto la possibilità di ripianare il disavanzo in 10 anni ed ha incrementato lo stanziamento del fondo).



Altri controlli riguarderanno:

I debiti fuori bilancio

ovvero verificare la presenza di eventuali debiti fuori bilancio, provvedendo, nel caso, alla contestuale adozione della deliberazione di riconoscimento, secondo la procedura dell'articolo 194 del Dlgs 267/2000 (con il parere dell'organo di revisione e il successivo invio alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale).

La verifica degli equilibri di competenza

quindi accertare il mantenimento dell'equilibrio di competenza sia di parte corrente che di quella capitale.

La congruità degli accantonamenti

ovvero verificare la congruità degli accantonamenti operati nel bilancio. Il principio contabile allegato 4/2 specifica che in sede di salvaguardia e di assestamento l'ente deve operare la verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo perdite partecipate, sulla base dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso, nonché al fondo cause legali, sulla base dell'evoluzione delle controversie legali in essere.

Residui attivi e passivi

Obiettivi di finanza pubblica

Equilibri di cassa

Provvedimenti di riequilibrio

La deliberazione del consiglio comunale dovrà quindi dare atto del permanere degli equilibri, qualora la ricognizione sopra evidenziata dia esito positivo, oppure dovrà dichiarare lo squilibrio del bilancio e adottare i conseguenti provvedimenti di ripiano. Il ripiano della gestione di competenza corrente può effettuarsi ricorrendo a tutte le maggiori entrate disponibili, fatta eccezione per quelle con destinazione vincolata e quelle derivanti dall'indebitamento. Per la parte capitale è possibile anche utilizzare le alienazioni e le altre entrate in c/capitale. Inoltre, sarà possibile impiegare tutte le economie di spesa rinvenibili nei vari capitoli. Solo se gli strumenti sopra indicati non sono disponibili, è utilizzabile la quota libera del risultato di amministrazione (ricordando che prima deve essere però accertata l'assenza di debiti fuori bilancio da ripianare).

Inoltre, è possibile provvedere all'incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi, anche oltre il termine di legge, purché entro il 31 luglio. In proposito, si rammenta che la norma consente solo di modificare in aumento le tariffe e le aliquote e solo di intervenire in caso di loro avvenuta approvazione. Non può utilizzarsi invece per rimettersi in termini in caso di mancata approvazione delle tariffe contestualmente al bilancio (Rm ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF/2017).



Grazie e arrivederci a presto!
Alfonso Mario Massaro